

così dal preambolo nel sopracitato Decreto del 1809, come dal tenore e dallo spirito delle disposizioni in esso comprese.

Sommesso l'esposto dubbio alla sovrana intelligenza, SM il Re nel CO di S. de' 9 andante, in vista delle su espresse considerazioni, volendo prevenire ogni ulteriore contestazione sopra somigliante subbietto, si è degnata dichiarare, che le determinazioni comprese nel cennato decreto del 1809 per le decime ex-feudali della Provincia di Terra d'Otranto non si estendono, e non sono applicabili ad ogni altra Provincia del Regno.

14.3.5. Regio Decreto 14 settembre 1858

Che approva il Regolamento per l'uso e la reintegra dei tratturi del Tavoliere di Puglia e dei loro accessori, e per le contravvenzioni commesse a danno dei medesimi

Volendo che la pastorizia del Tavoliere di Puglia sia innalzata a migliori condizioni, con apprestarle i vantaggi che si derivano dal libero transito degli armenti e de' greggi de' censuarii pastori, e dall'uso gratuito di erbaggio abbondante per i tratturi, bracci di tratturi, e riposi laterali;

Veduti i Decreti de' giorni 8 agosto 1832, e 7 maggio 1839;

Veduti i Regolamenti annessi a' Decreti medesimi;

Veduto il parere della Consulta de' Nostri Reali Domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Rimane da Noi approvato il Regolamento annesso al presente Decreto, e relativo al transito ed agli erbaggi de' tratturi del Tavoliere di Puglia, alla reintegra de' medesimi tratturi, bracci di essi e riposi, ed alle contravvenzioni, che in qualunque modo impedissero l'uso di essi a danno de' censuarii pastori.

Art. 2. Tutte le disposizioni anteriori al presente Decreto, le quali hanno a scopo gli oggetti contemplati nell'articolo precedente, sono abrogate.

Art. 3. Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Regolamento

TITOLO I — *Dell'uso e dell'amministrazione de' tratturi, bracci di essi e riposi laterali*

Art. 1. Alla Direzione del Tavoliere di Puglia apparterrà la special cura di vigilare, perché le greggi e gli armenti de' censuarii pastori abbiano gratuitamente liberi il transito e la dimora, copioso erbaggio per tutti i tratturi, e per i bracci e riposi laterali dei medesimi; sì nell'autunno, quando il bestiame scende nelle Puglie; e sì nella primavera di ciascun anno, quando lo stesso bestiame fa ritorno sui monti. A tale effetto, della scarsezza del detto erbaggio, e di qualunque impedimento al transito ed all'uso de' riposi de' tratturi e de' bracci di essi, i deputati generali de' detti censuarii, potranno fare distinta relazione al Direttore del Tavoliere, indicando nella medesima il tempo, il sito e la causa dell'impedimento apportato all'uso, di cui si è fatta menzione, ed il parere degli stessi deputati generali circa il più facile modo di rimuoverlo.

Art. 2. Il Direttore del Tavoliere farà formare nella sua Direzione due copie conformi della relazione indicata nell'articolo precedente; una delle quali copie con l'avviso di lui circa le cose, che vi sono contenute, farà pervenire sollecitamente alla Direzione generale della Cassa di ammortizzazione e Demanio pubblico, il cui Direttore generale dovrà poi, con le sue osservazioni, farne invio al Ministero delle finanze.

Lo stesso Direttore del Tavoliere, per mezzo del Direttore de' rami riuniti della Provincia, nel cui territorio è il sito del tratturo, braccio e riposo, di che si tratta nella relazione, manderà l'altra copia di essa al Controllore delle contribuzioni dirette, sotto la ispezione del quale il suddetto sito si trova; ed al Controllore medesimo, assistito dalle guardie del Tavoliere, darà incarico di verificare amministrativamente i fatti narrati nella relazione stessa, e darne ragguaglio alla Direzione del Tavoliere. Se in tale verificaione saranno raccolte prove di occupazione del suolo, o di frequenti contravvenzioni, sarà proceduto come si trova prescritto ne' Titoli II e III del presente Regolamento.

Art. 3. Inoltre i Controllori delle contribuzioni dirette, nel Distretto de' quali è situata una parte de' tratturi, bracci di essi e riposi laterali, dovranno sotto la loro responsabilità, e per mezzo de' Direttori Provinciali, da cui dipendono, inviare al Direttore del Tavoliere di Puglia una piena e particolare informazione dello stato in cui si trovano le dette parti de' riposi, bracci e tratturi, al terminare di ciascun mese tanto per l'attitudine al transito degli animali, quanto per gli erbaggi. Essi Controllori faranno a tal effetto una visita mensile de' siti qui sopra designati, valendosi negli atti d'una tal visita dell'opera delle guardie ordinarie o straordinarie, le quali dal Direttore del Tavoliere saranno destinate per tal uopo alla loro dipendenza.

Art. 4. Altre due visite annuali saranno fatte, come sopra, da' Controllori in ciascuno de' due mesi che precedono il tempo del transito degli animali de' censuarii

per i tratturi. Queste visite avranno a scopo di proporre all'Amministrazione del Tavoliere ciò che si debba eseguire in via d'urgenza, perché con effetti i tratturi, bracci e riposi, nel prossimo transito del bestiame, si trovino atti al loro speciale uso.

Art. 5. Gli erbaggi de' tratturi, e de' detti loro accessori, sono unicamente destinati all'uso del nutrimento dei greggi e degli armenti dei censuari pastori del Tavoliere, per le due stagioni di transito annuale. Fuori a queste due stagioni o tempi del transito, il pascolo de' detti erbaggi è vietato a chiunque, come abusivo.

Coloro i quali pretendessero di avere diritto di menare al pascolo degli stessi erbaggi i loro animali, che non sono di transito, potranno sperimentare le loro ragioni in via di esperienza presso il Consiglio della Intendenza di Capitanata, che ha cognizione del contenzioso del Tavoliere di Puglia. Il Consiglio stesso, procedendo a termini abbreviati, pronunzierà intorno alla cessazione od al proseguimento del preteso uso di pascolo, o intorno alla necessità di permettere che gli animali delle poste intersecate da tratturi e bracci di essi, possano traversarli *a mezza battuta*. Tali pronunziazioni saranno, per la esecuzione, comunicate al Direttore del Tavoliere, e non potranno essere impugnate con rimedii legali, restando alle parti interessate la facoltà di produrre ricorso amministrativo presso il Ministero delle finanze, per gravi motivi che dimostrassero la necessità di modificare il deliberamento del Consiglio.

Art. 6. Rimanendo vietata la censuazione del suolo de' tratturi, dei bracci e de' riposi; l'erbaggio od estivo, od invernale de' medesimi, ed il frutto degli alberi che in taluni luoghi vi hanno radice, potrà essere dalla Direzione del Tavoliere venduto o locato.

Ma la locazione o la compravendita non può avere ad oggetto l'erbaggio del tempo del transito degli animali, e del mese della visita annuale, che precede ciascuna delle due stagioni del detto transito.

Art. 7. Le offerte per compravendita o locazione, nei sensi dell'articolo precedente, saranno presentate al Direttore del Tavoliere, il quale, udito l'avviso dei deputati generali, de' censuari pastori intorno a ciascuna delle offerte medesime, con l'avviso stesso e col suo parere, le farà pervenire al Direttore generale della Cassa di ammortizzazione, che dovrà, con le sue osservazioni, mandarle al Real Ministero delle finanze, il quale risolverà se le offerte suddette dovranno essere sottoposte a sperimento di subaste, o da tale sperimento dispensate. In qualunque caso, il contratto non avrà vigore, se non sarà confermato in virtù di approvazione speciale del Ministero delle finanze.

Art. 8. L'approvazione preveduta nel precedente art. 7 sarà sempre negata a' contratti ne' quali non fosse indicato con precisione il tempo, in cui si potrà esercitare un diritto sull'erbaggio, e individuata la zona di suolo su cui avrà effetto il contratto, con la designazione di termini inamovibili e indicati nelle piante topografiche de' tratturi, bracci e riposi.

TITOLO II — *Delle reintegre*

Art. 9. Ciascuno de' Controllori menzionati nell'art. 2 del presente Regolamento avrà copia delle indicate piante topografiche, per la parte compresa nel territorio del distretto. Tale copia sarà successivamente consegnata a coloro, che gli succederanno nell'ufficio. In tutti i casi, ne' quali è necessità fornire novella copia, il Direttore del Tavoliere ne farà richiesta all'Intendente di Capitanata, presso cui si conservano le piante topografiche originali.

Art. 10. Il Direttore del Tavoliere trovando nelle relazioni de' deputati generali dei censuarii pastori, nelle informazioni mensuali od annuali de' Controllori, o nei processi verbali, prove od indizii di occupazione commessa nel suolo de' tratturi, bracci di essi o riposi laterali; o di mancanza e alteramento de' termini apposti nell'ultima reintegra, ne darà immediatamente ragguaglio all'Intendente di Capitanata, che ha l'incarico dello stralcio del Commissariato civile, per la reintegra generale de' tratturi.

Art. 11. Il medesimo Intendente di Capitanata, raccolti i documenti, che gli saranno inviati dal Direttore, e disposta la opportuna verifica de' fatti, ove abbia luogo, discuterà in Consiglio d'Intendenza gli atti e le difese scritte in forma di memorie dalle parti interessate, e nello stesso Consiglio pronunzierà sulla reintegra del suolo occupato e de' termini di confinazione; rimanendo una tale pronunziatione soggetta al solo richiamo devolutivo presso la Gran Corte de' Conti. L'autore del danno inferito ne' termini di confinazione sarà condannato alla rifazione del danno stesso, alle spese ed al pagamento di una multa di ducati 20 per ciascun termine. Quando il detto autore sia ignoto, od insolubile, i termini mancanti o danneggiati saranno reintegrati a spese Comuni dell'Amministrazione del Tavoliere e del possessore vicino, ne' sensi dell'art. 568 delle leggi civili, e salvo il regresso. La parte delle spese ch'è posta a carico del possessore, sarà riscossa a cura del Ricevitore del Tavoliere di Puglia, con facoltà di usare le coazioni amministrative.

Art. 12. L'occupatore del suolo sarà condannato al rilascio della parte occupata, alla perdita de' materiali immessi nella medesima, delle piantagioni e seminagioni che abbia fatte in essa, non meno che di ogni altra spesa e lavoro di qualunque specie; e condannato al ristoro dei danni ed interessi e delle spese, e ad una multa rispondente allo spazio di suolo occupato, in ragione di ducati cento a versura. Il minimo di questa multa sarà di ducati venti. Sotto il nome di occupazione va compresa la dissodazione del suolo de' tratturi, bracci e riposi, la costruzione di edifici senza Sovrana concessione, lo scavo di fossi, la esportazione e l'ingombro permanente di materiali di qualunque specie.

Art. 13. Gli occupatori non solamente andranno soggetti alle disposizioni del precedente articolo, ma ben anche alle sanzioni degli articoli 426 e 429 delle leggi penali, che saranno loro applicate dalle autorità giudiziali competenti.

Art. 14. Qualora l'occupazione non impedisse l'uso proprio dei tratturi e de' bracci e riposi, l'Intendente di Capitanata, sull'avviso conforme del Direttore del Tavoliere, potrà proporre al Ministro delle finanze, che le condanne pronunziate nel Consiglio d'Intendenza contro l'occupatore, a dimanda del medesimo, sieno equamente transatte.

Art. 15. Il Direttore del Tavoliere, spedite le decisioni del Consiglio d'Intendenza, formerà il carico delle multe e delle altre condanne pecuniarie pronunziate contro l'occupatore; il quale carico, vidimato dall'Intendente di Capitanata, sarà passato al Ricevitore del Tavoliere, a fine di prepararne ed eseguirne la esazione, secondo le norme che sono in vigore.

Art. 16. La spedizione della decisione di condanna dal Direttore del Tavoliere, per mezzo dell'Intendente di Capitanata, sarà inviata all'Intendente della Provincia, in cui deve aver luogo la reintegra della occupazione, a fine che si eseguano amministrativamente, e sotto la sorveglianza di quest'ultimo, le parti del pronunziato diverse dalle condanne pecuniarie.

Art. 17. Le spese di registro e bollo poste a carico della Direzione del Tavoliere, per gli atti della reintegra del suolo e de' termini, saranno notate a credito. Le altre spese di verifiche e simili saranno erogate dalla Tesoreria generale.

TITOLO III — *Delle contravvenzioni*

Art. 18. La brigata delle guardie ordinarie del Tavoliere è destinata a preparare con i verbali, che, secondo le forme prescritte negli articoli seguenti saranno redatti da coloro che la compongono, la punizione delle contravvenzioni commesse a danno de' tratturi, e dei bracci di essi, e riposi laterali. Tutte le altre operazioni della brigata, le quali riguardano queste parti stesse del Tavoliere di Puglia, sia per le reintegre, sia per la semplice amministrazione, saranno anche descritte in forma di verbali.

Art. 19. Oltre alle dette guardie ordinarie a cavallo, tutta la lunghezza de' tratturi sarà perlustrata da un numero proporzionato di guardie straordinarie a piedi nominate dal Ministero delle finanze a proposta del Direttore del Tavoliere, e udite le correlative osservazioni del Direttore generale della Cassa di ammortizzazione e Demanio pubblico.

Il brigadiere avrà il soldo mensile di ducati diciotto, e ciascuna delle guardie ordinarie avrà del pari il soldo mensile di ducati dodici. Il detto brigadiere e le guardie ordinarie saranno nell'obbligo di mantenere il cavallo a proprie spese, e vestiranno una divisa uniforme.

Le guardie straordinarie non godranno alcun soldo, ma sarà loro conceduta, a proporzione de' servigi, una gratificazione mensile; che sarà prelevata dagli in-

troiti delle multe, e degli affitti e comprevendite degli erbaggi, di cui è fatta menzione ne' precedenti articoli 6, 7 e 8.

Le guardie straordinarie saranno a preferenza promosse nelle vacanze dei posti delle guardie ordinarie del Tavoliere di Puglia, e dei guardaboschi dello Stato.

La detta brigata e le guardie straordinarie saranno, a disposizione del Direttore del Tavoliere, destinate a custodire una determinata parte dei tratturi, bracci e riposi, sotto la vigilanza locale de' Controllori delle contribuzioni dirette, che faranno pervenire al medesimo Direttore del Tavoliere rapporto mensile dei servizi prestati da ciascuno degl'individui della brigata e delle guardie nel distretto della loro destinazione.

Art. 20. Sussidiariamente poi tutti i guardaboschi dipendenti dalla direzione della Cassa di ammortizzazione, e tutti i guardiani e guardaboschi comunali, potranno formare verbali a carico dei contravventori, de' quali si tratta nel presente titolo; ed a proposta del Direttore del Tavoliere saranno remunerati con proporzionate gratificazioni.

Art. 21. Le contravvenzioni saranno sorprese nella flagranza, nella quale le guardie, i guardiani e i guardaboschi dovranno esercitare ogni diligenza per sequestrare gli animali, e tutti gl'istrumenti, gli oggetti, ed i mezzi di trasporto, con cui le dette contravvenzioni fossero commesse. Il processo verbale descriverà la flagranza e il sequestro, se questo abbia avuto effetto; e la consegna delle cose sequestrate, che incontante dovrà esser fatta presso un Eletto del Comune, nel cui territorio la contravvenzione è avvenuta. Gli animali, e gli altri oggetti sequestrati, che dimandassero spese di mantenimento e custodia, saranno in presenza dell'Eletto rilasciati al proprietario, od a chi li custodiva nell'atto della contravvenzione, ritenendone solo una parte bastante pel suo valore al pagamento delle condanne pecuniarie prudenzialmente estimate, alle quali potrà dar luogo la contravvenzione medesima. La parte ritenuta in sequestro sarà, con la forma delle subaste, venduta nella Casa comunale, e il prezzo depositato nella Cassa del Comune, se tra giorni quindici dal sequestro non sarà fatto deposito, o data valida garentia pel detto pagamento. Il prezzo, o gli oggetti non venduti, saranno restituiti al proprietario dopo la decisione del Consiglio d'Intendenza di Capitanata, e prelevato il pagamento delle condanne pecuniarie forse pronunziate nella stessa decisione.

Art. 22. Per la validità del processo verbale della contravvenzione si richiede lo intervento di due agenti forniti delle facoltà di procedere al detto verbale in forza del presente Regolamento, o di un solo agente e due testimoni idonei. Il processo verbale sarà fatto in due esemplari, de' quali uno sarà consegnato ad un Eletto del Comune, ritirandone ricevimento, ed innanzi al medesimo tra le 24 ore seguenti alla flagranza della contravvenzione, ratificato con giuramento. L'altro esemplare sarà dalle guardie, e dagli altri che vengono in sussidio delle medesime, per mezzo de' Sindaci del Comune, spedito al Direttore del Tavoliere, il quale ha l'obbligo d'inviarlo immantinenti all'autorità competente.

Art. 23. Il processo verbale della contravvenzione sarà scritto in carta senza bollo e registro, e vi sarà espresso:

- 1) il luogo, in cui la contravvenzione sia stata commessa;
- 2) la specie della medesima;
- 3) la persona dell'autore di essa, e de' complici, se ve ne siano conosciuti; e la condizione ed il domicilio di ciascuno di essi, dove sia noto;
- 4) le circostanze del fatto, e le disposizioni che si fossero potute raccogliere;
- 5) il numero e la qualità e specie degli animali, e degli altri effetti che fossero stati sequestrati nella flagranza, e la consegna di essi;
- 6) la recidiva, o la reiterazione della contravvenzione, se ve ne sia indizio;
- 7) il giorno, l'ora ed il luogo in cui è stato aperto, e quindi chiuso il processo verbale.

Art. 24. Le indicazioni annotate sotto i numeri 1, 5 e 7 dell'articolo precedente, sono prescritte a pena di nullità, ed il processo verbale redatto con le indicazioni stesse, e con l'intervento delle persone designate nell'art. 22 del presente Regolamento, farà fede sino alla iserizione in falso principale.

Art. 25. Il Consiglio d'Intendenza di Capitanata, avuti i verbali della contravvenzione, del giuramento di ratifica, e della vendita degli oggetti sequestrati, dove abbia avuto luogo, pronunzierà sulla contravvenzione nel termine di giorni dieci dalla presentazione de' verbali suddetti. Durante un tal termine, il Direttore del Tavoliere nell'interesse del Fisco, e le controparti, potranno presentare le loro difese scritte in forma di memorie.

Art. 26. Le contravvenzioni prevedute nel presente Regolamento sono di due specie; secondo che talune impediscano il libero transito, e talune altre consistano nel pascolo abusivo degli erbaggi dei tratturi, bracci e riposi, e nei danni arrecati alla produzione di tali erbaggi.

Qualunque ingombro temporaneo delle indicate parti del suolo del Tavoliere, se non è autorizzato espressamente dall'amministrazione pubblica, sarà punito con una multa non minore di ducati cinque, e non maggiore di ducati venti; oltre alla perdita del materiale immesso e degli strumenti adoperati a commettere la contravvenzione ed oltre alla rifazione de' danni e delle spese. In caso di reiterazione, la multa sarà aumentata di un quarto, e aumentata di una metà in caso di recidiva.

Saranno soggetti alla medesima pena coloro che, senza autorizzazione espressa e speciale, avranno dissodato il suolo de' tratturi e loro accessori, per estrarne radici di liquirizia, o per altra qual si voglia cagione.

Coloro che, senza aver diritto, avranno menata al pascolo sull'erba de' tratturi, de' bracci di essi e de' riposi, animali grossi nel numero di due o più, od animali piccoli nel numero di dieci o più, saranno puniti con una multa di ducati dieci a trenta.

Per i majali, senza differenza di età, immessi al numero di sei o più, la multa sarà doppia di quella ch'è stabilita per il pascolo abusivo delle altre specie di animali.

Se l'ingombro, l'abuso del pascolo, o il danno qualunque, sia durato più di venti giorni: o se la estensione danneggiata sia uguale a un carro di terreno, o maggiore, le multe da infliggere a' contravventori saranno estese dal triplo al quintuplo delle quantità prescritte di sopra, avuto riguardo al grado della colpa, alla quantità del danno inferito alla proprietà fiscale, al tempo del passaggio periodico delle greggi e degli armenti de' censuarii pastori, ed al guadagno abusivamente conseguito dai detti contravventori.

Art. 27. La punizione delle contravvenzioni non sarà d'impedimento allo esercizio delle azioni penali ordinarie.

Art. 28. Le condanne pecuniarie pronunziate dal Consiglio d'Intendenza per le dette contravvenzioni, saranno poste ad esecuzione a cura del Direttore del Tavoliere. Contro i correi ed i complici saranno eseguite solidalmente.

Quando si trovi depositato il prezzo di animali, e di altre cose sequestrate nella flagranza della contravvenzione, la somma delle dette condanne, sino alla concorrente quantità prelevata dal detto prezzo sarà da' Cassieri od Esattori comunali per mezzo delle Ricevitorie distrettuali versata alla Cassa di ammortizzazione e Demanio pubblico.

Gli effetti confiscati per la contravvenzione saranno parimente venduti, versandosi il prezzo di essi, come sopra, nella Cassa di ammortizzazione.

In mancanza di deposito, le dette condanne pecuniarie saranno eseguite dagli agenti, e con le forme prescritte per la riscossione delle contribuzioni dirette.

Le altre condanne pronunziate per le contravvenzioni, saranno poste ad esecuzione, come è disposto per le reintegre nell'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 29. L'Intendente di Capitanata ed il Direttore del Tavoliere potranno congiuntamente, e per gravi motivi, raccomandare al Ministero delle finanze i contravventori, perché le condanne contro i medesimi pronunziate sieno equamente transatte.

Art. 30. Il Direttore del Tavoliere di Puglia farà a cura dell'Amministrazione dare sollecitamente opera a restaurare, dove sia uopo di riparazioni, i danni apportati dalle contravvenzioni a' tratturi, bracci di essi e riposi laterali, perché queste parti del Tavoliere di Puglia sieno sempre mantenute nel modo più conveniente alla loro propria destinazione.